

Frangisole ³ Pergole ⁴ Tettole ⁵ Sostituzione elementi architettonici ⁶ Altri impianti su pertinenze di edifici	Tutti i casi.	Impianto realizzato su edificio sito al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	≤ 200 kW _e	CEL	Impianto industriale, non aderente o integrato, posizionato su fabbricato, struttura edilizia o sua pertinenza non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MW _e ; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kW _e .	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia); art. 6 comma 2d. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B punto 2 lettera C. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a.
			> 200 kW _e	PAS		
			≤ 200 kW _e	CEL		
			> 200 kW _e	PAS		
			nessuna soglia	PAS		
Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comporti modifiche delle destinazioni di uso, non riguardi le parti strutturali, non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici.	Tutti i casi.	Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o comporti modifiche delle destinazioni di uso o riguardi le parti strutturali o comporti aumento del numero delle unità immobiliari o implichi incremento dei parametri urbanistici.	≤ 200 kW _e	CEL	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia); art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a.	
			> 200 kW _e	PAS		
			nessuna soglia	PAS		
			nessuna soglia	PAS		
			nessuna soglia	PAS		
Impianto realizzato su edificio non industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	Tutti i casi.	Impianto realizzato su edificio non industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	≤ 1 Mwe	CEL	D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B punto 2 lettera C. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a.	
			> 1 Mwe	PAS		
			≤ 200 kW _e	CEL		
			> 200 kW _e	PAS		
			nessuna soglia	PAS		
Impianto industriale, non aderente o integrato, posizionato su fabbricato, struttura edilizia o sua pertinenza non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MW _e ; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kW _e .	Tutti i casi.	Impianto industriale, non aderente o integrato nelle coperture delle pensiline, posizionato su pensiline di pertinenza di fabbricato o struttura non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MW _e ; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kW _e .	≤ 1 Mwe	CEL	D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a. D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6 comma 11.	
			> 1 Mwe	PAS		
			≤ 200 kW _e	CEL		
			> 200 kW _e	PAS		
			nessuna soglia	PAS		
Impianto industriale, non aderente o integrato nelle coperture delle pensiline, posizionato su pensiline di pertinenza di fabbricato o struttura non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MW _e ; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kW _e .	Tutti i casi.	Impianto realizzato su pensiline site all'interno della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	≤ 200 kW _e	CEL	D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B punto 2 lettera C. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a.	
			> 200 kW _e	PAS		
			nessuna soglia	PAS		
			nessuna soglia	PAS		
			nessuna soglia	PAS		
Impianto realizzato su strutture accessorie, poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali: - non realizzate in ampi spazi aperti, oppure - realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, le quali risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso.	Tutti i casi.	Impianto realizzato su strutture accessorie, poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali, realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, le quali non risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso.	< 20 kW _e	PAS	D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B punto 2 lettera C. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.	
			≥ 20 kW _e	AU		
			nessuna soglia	CEL		
			nessuna soglia	CEL		
			nessuna soglia	CEL		
Impianto aderente o integrato nella copertura o nelle pareti delle serre, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura o delle pareti e i cui componenti non modificano la sagoma della serra stessa, realizzato su serre non ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).	Tutti i casi.	Impianto realizzato su serre site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	≤ 200 kW _e	CEL	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia); art. 6 comma 2d. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a.	
			> 200 kW _e	PAS		
			nessuna soglia	PAS		
			nessuna soglia	CEL		
			nessuna soglia	CEL		
Impianto non aderente o non integrato nella copertura o nelle pareti delle serre, o con differente inclinazione o differente orientamento rispetto alla copertura o alle pareti, o i cui componenti modificano la sagoma della serra stessa, oppure aderente o integrato nelle coperture di serre ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).	Tutti i casi.	Impianto realizzato su serre site all'interno della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	≤ 200 kW _e	CEL	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia); art. 6 comma 2d. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a.	
			> 200 kW _e	PAS		
			nessuna soglia	PAS		
			nessuna soglia	CEL		
			nessuna soglia	CEL		
Impianto posto sulla copertura o sulle pareti di manufatti adibiti a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura la cui struttura, in metallo, legno o muratura, deve essere completamente trasparente, fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile: - per cui la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella della superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati.	Tutti i casi.	Impianto realizzato su serre site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	≤ 200 kW _e	CEL	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia); art. 6 comma 2d. D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.	
			> 200 kW _e	AU		
			≤ 200 kW _e	CEL		
			> 200 kW _e	AU		
			< 20 kW _e	PAS		
Impianto posto sulla copertura o sulle pareti di manufatti adibiti a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura la cui struttura, in metallo, legno o muratura, deve essere completamente trasparente, fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile: - per cui la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella della superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati.	Tutti i casi.	Impianto realizzato su serre site all'interno della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	≤ 200 kW _e	CEL	D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.	
			> 200 kW _e	AU		
			< 20 kW _e	PAS		
			≥ 20 kW _e	AU		
			< 20 kW _e	PAS		
Impianto realizzato su barriere la cui funzione è ridurre la propagazione dei rumori.	Tutti i casi.	Tutti i casi.	≤ 1 Mwe	PAS	D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B punto 2 lettera C. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b. D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6 comma 9.	
			> 1 Mwe	AU		
			≤ 200 kW _e	PAS		
			> 200 kW _e	AU		
			< 20 kW _e	PAS		
Impianti a inseguimento	Tutti i casi.	Impianto per cui non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune.	≤ 200 kW _e	PAS	D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B punto 2 lettera C. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b. D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6 comma 9.	
			> 200 kW _e	AU		
			< 20 kW _e	PAS		
			≥ 20 kW _e	AU		
			< 20 kW _e	PAS		
Impianto a terra, comune realizzato, che non ricade nei casi precedenti.	Tutti i casi.	Tutti i casi.	< 20 kW _e	PAS	D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B punto 2 lettera C. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.	
			≥ 20 kW _e	AU		
			< 20 kW _e	PAS		
			≥ 20 kW _e	AU		
			< 20 kW _e	PAS		

NOTE

- Impianto installato su:
 - tetto con balaustra perimetrale > 30 cm: la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra;
 - tetto con balaustra perimetrale < 30 cm o senza balaustra perimetrale: l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
- Impianto installato su:
 - tetto a falda: i moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto, con o senza sostituzione della medesima superficie;
 - tetto non piano / non a falda: i moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti di più o meno 10 gradi.
- Impianti collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti, di lunghezza totale non superiore al doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti sottese.
- Impianti installati su strutture di pertinenza di edifici atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta, non realizzate in ampi spazi aperti (anche con destinazione agricola) né scollegate da edifici con qualsiasi destinazione d'uso.
- Impianti installati su strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.
- Impianti aventi caratteristiche di sostituzione di elementi architettonici di edifici (tetti esclusi) quali: integrazione con superfici opache verticali, integrazione con superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture, superfici apribili e assimilabili; impianti progettati per svolgere anche funzioni di protezione o regolazione termica dell'edificio, di tenuta all'acqua, di tenuta meccanica.

I nuovi impianti determinano un cumulo con quelli esistenti o già autorizzati in una medesima area o in aree contigue e quindi formano con questi un unico impianto quando la distanza tra i punti più vicini di essi è inferiore od uguale a 500 metri, indipendentemente dalla previsione che gli impianti abbiano uno o più punti di connessione alla rete elettrica. La distanza è misurata non tenendo conto delle eventuali separazioni quali strade, ferrovie, canali, corsi d'acqua e confini amministrativi.
- Inoltre il criterio considera la previsione di nuovi impianti in presenza di impianti esistenti, autorizzati e in via di realizzazione. Qualora i nuovi impianti abbiano distanza tra i punti più vicini inferiore od uguale al valore fissato formano con gli impianti esistenti o autorizzati un unico impianto e si applica la soglia per l'assoggettamento alla procedura di Autorizzazione Unica e alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. L'Amministrazione procedente applica il predetto criterio anche nel caso in cui più soggetti presentino, anche in tempi diversi, domande di Autorizzazione Unica riferite a ciascuno dei singoli impianti.
- L'art 14 della L.R. 5/2010 indica l'attribuzione delle funzioni amministrative per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e le tempistiche per l'attuazione delle funzioni predette.

ALLEGATO 2.2 – EOLICO

Tipologia	Caratteristiche	Potenza	provvedimento autorizzati	VIA ¹	Normativa di riferimento	
Impianti eolici	Singolo generatore eolico: - installato su tetto di edificio esistente; - con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; - realizzato su edificio non ricadente nel campo di applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).	nessuna soglia	CEL		D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115: art. 11 comma 3. D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida Nazionali 387): par. 12.5a.	
	Impianto realizzato su edificio o impianto industriale per il quale l'intervento: - non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; - non comporti modifiche delle destinazioni di uso; - non riguardi le parti strutturali; - non comporti aumento del numero delle unità immobiliari; - non implichi incremento dei parametri urbanistici.	≤ 200 kWe	CEL		D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 11.7.	
		> 200 kWe	AU			
		≤ 50 kWe	CEL			D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C-bis, allegato B punto 2 lettera E. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.6a. D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6 comma 9, art. 6 comma 11.
		> 50 kWe ≤ 200 kWe	PAS			
	Impianto eolico, comunque realizzato: - non ricadente nei casi precedenti; - per il quale non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune.	> 200 kWe	AU	Impianto eolico per la produzione di energia elettrica sulla terraferma: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato in area tutelata ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e per il procedimento autorizzativo è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.		
Impianto eolico, comunque realizzato: - non ricadente nei casi precedenti; - per il quale sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune.	< 60 kWe	PAS			D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C-bis, allegato B punto 2 lettera E. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.6a.	
	≥ 60 kWe	AU	Impianto eolico per la produzione di energia elettrica sulla terraferma: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato in area tutelata ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e per il procedimento autorizzativo è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.			
Torri anemometriche	Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento: - realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; - installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; - per le quali sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi; - per le quali sia prevista da parte del soggetto titolare la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione.	n.a.	CEL		D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.5b.	
	Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento: - realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; - installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; - per le quali sia previsto che la rilevazione duri più di 36 mesi; - per le quali sia prevista da parte del soggetto titolare la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione.	n.a.	PAS		D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.6b.	
	Torri anemometriche, comunque realizzate, non ricadenti nei casi precedenti.	n.a.	AU		D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1.	

NOTE

1) L'art 14 della L.R. 5/2010 indica l'attribuzione delle funzioni amministrative per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e le tempistiche per l'attuazione delle funzioni predette.

ALLEGATO 2.3 – BIOMASSE, BIOLIQUIDI, BIOGAS

Tipologia	Caratteristiche	Potenza	mento aut	VIA ¹	Normativa di riferimento	
Impianti di generazione elettrica tramite gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas: - non alimentati da rifiuti; - alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali non si applica la procedura di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ¹ (digestione anaerobica, gassificazione, pirólisi, combustione biogas)	Tutte le tipologie di impianto.	< 50 kWe	CEL		Legge 23 luglio 2009, n. 99: art. 27 comma 20. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3a.	
	Impianto realizzato in edificio o impianto industriale esistente per il quale l'intervento: - non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; - non comporti modifiche delle destinazioni di uso; - non riguardi le parti strutturali; - non comporti aumento del numero delle unità immobiliari; - non implichi incremento dei parametri urbanistici.	≤ 200 kWe	CEL		Impianto per il trattamento biologico (quale ad esempio digestore per la produzione del biogas, denitrificatore, impianto di stripping, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenzialità di trattamento è superiore a 50.000 abitanti equivalenti o a 150 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenzialità di trattamento è superiore a 25.000 abitanti equivalenti o a 75 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema; - sottoposto a procedura di VIA se la potenzialità di trattamento è superiore a 100.000 abitanti equivalenti o a 300 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3b.
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	< 1000 kWe ovvero < 3000 kWt	PAS		Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno.	D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. Legge 23 luglio 2009, n. 99: art. 27 comma 20. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.4a.
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	≥ 1000 kWe e ≥ 3000 kWt	AU		Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno.	D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1.
Impianti di generazione elettrica tramite gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas: - non alimentati da rifiuti; - alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali non si applica la procedura di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ¹ (digestione anaerobica, gassificazione, pirólisi, combustione biogas)	Impianto realizzato in edificio o impianto industriale esistente per il quale l'intervento: - non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; - non comporti modifiche delle destinazioni di uso; - non riguardi le parti strutturali; - non comporti aumento del numero delle unità immobiliari; - non implichi incremento dei parametri urbanistici.	≤ 200 kWe	CEL		D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3b.	
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	< 250 kWe	PAS		D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.4b.	
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	≥ 250 kWe	AU		D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1.	
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	< 250 kWe	PAS		D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.4b.	
Impianti di generazione elettrica tramite biomasse: - non alimentati da rifiuti; - alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali non si applica la procedura di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ¹ (combustione bioliquidi e biomasse solide)	Tutte le tipologie di impianto.	< 50 kWe	CEL		Legge 23 luglio 2009, n. 99: art. 27 comma 20. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3a.	
	Impianto realizzato in edificio o impianto industriale esistente per il quale l'intervento: - non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; - non comporti modifiche delle destinazioni di uso; - non riguardi le parti strutturali; - non comporti aumento del numero delle unità immobiliari; - non implichi incremento dei parametri urbanistici.	≤ 200 kWe	CEL		Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno.	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3b.
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	< 1000 kWe ovvero < 3000 kWt	PAS		Impianto termico per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 50 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 150 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 25 MWe; - sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se la potenza termica complessiva è superiore a 300 MWe.	D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. Legge 23 luglio 2009, n. 99: art. 27 comma 20. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.4a.
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	≥ 1000 kWe e ≥ 3000 kWt	AU		Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno.	D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8, allegato II alla Parte Seconda art. 2. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C, allegato A lettera N, allegato B punto 2 lettera A, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1.
(combustione bioliquidi e biomasse solide)	Impianto realizzato in edificio o impianto industriale esistente per il quale l'intervento: - non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; - non comporti modifiche delle destinazioni di uso; - non riguardi le parti strutturali; - non comporti aumento del numero delle unità immobiliari;	≤ 200 kWe	CEL		D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3b.	
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	< 200 kWe	PAS		D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.4b.	
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	≥ 200 kWe	AU		D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8, allegato II alla Parte Seconda art. 2. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C, allegato A lettera N, allegato B punto 2 lettera A, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1.	
	Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	≥ 200 kWe	AU		D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8, allegato II alla Parte Seconda art. 2. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C, allegato A lettera N, allegato B punto 2 lettera A, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1.	
Impianti di generazione elettrica tramite biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas alimentari, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (digestione anaerobica, gassificazione, pirólisi, combustione biogas, bioliquidi e biomasse solide)	Tutte le tipologie di impianto.	nessuna soglia	AU		D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8, allegato II alla Parte Seconda art. 2. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C, allegato A lettera M, allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera A, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.A, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 10.3.	
	Tutte le tipologie di impianto.	nessuna soglia	AU		Impianto termico per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 50 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 150 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 25 MWe; - sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se la potenza termica complessiva è superiore a 300 MWe. Impianto per il trattamento biologico (quale ad esempio digestore per la produzione del biogas, denitrificatore, impianto di stripping, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenzialità di trattamento è superiore a 50.000 abitanti equivalenti o a 150 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenzialità di trattamento è superiore a 25.000 abitanti equivalenti o a 75 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema; - sottoposto a procedura di VIA se la potenzialità di trattamento è superiore a 100.000 abitanti equivalenti o a 300 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.	

NOTE
1) L'utilizzo di rifiuti in questi impianti avviene in regime di procedura semplificata ai sensi dell'articolo 214 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle relative soglie previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.
2) L'art 14 della L.R. 5/2010 indica l'attribuzione delle funzioni amministrative per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e le tempistiche per l'attuazione delle funzioni predette.

ALLEGATO 2.4 – IDROELETTRICO, GEOTERMoeLETTRICO

Tipologia	Caratteristiche	Potenza	nento aut	VIA ¹	Normativa di riferimento
Impianti idroelettrici	Impianto realizzato in edificio o impianto industriale ² per il quale l'intervento: - non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; - non comporti modifiche delle destinazioni di uso; - non riguardi le parti strutturali; - non comporti aumento del numero delle unità immobiliari; - non implichi incremento dei parametri urbanistici.	≤ 200 kWe	CEL		D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.7a.
		> 200 kWe	AU		D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1.
	Impianto realizzato su acquedotto o fognatura.	≤ 1 Mwe	PAS		D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 5, Tabella A. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.8b. D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6 comma 9.
		> 1 Mwe	AU		D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1.
	Impianto idroelettrico, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	< 100 kWe	PAS		D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 5, Tabella A. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.8b.
		≥ 100 kWe	AU	Impianto per la produzione di energia idroelettrica: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza installata è superiore a 100 kWe escluse le seguenti fattispecie: impianto già compreso in progetto di concessione di derivazione d'acqua pubblica già assoggettato a verifica di VIA; impianto realizzato in serie su acquedotto o canale artificiale che utilizza, in subordine, acque già oggetto di concessione di derivazione; impianto che utilizza il Deflusso Minimo Vitale (DMV) di concessione di derivazione esistente senza alterare le garanzie ecosistemiche garantite dal DMV; impianto ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza della stessa che restituisce le acque turbinare immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza installata è superiore a 50 kWe escluse le seguenti fattispecie: impianto già compreso in progetto di concessione di derivazione d'acqua pubblica già assoggettato a verifica di VIA; impianto realizzato in serie su acquedotto o canale artificiale che utilizza, in subordine, acque già oggetto di concessione di derivazione; impianto che utilizza il Deflusso Minimo Vitale (DMV) di concessione di derivazione esistente senza alterare le garanzie ecosistemiche garantite dal DMV; impianto ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza della stessa che restituisce le acque turbinare immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua; - sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se la potenza di concessione è superiore a 30 MWe, inclusi dighe ed invasi direttamente asserviti. Derivazione di acque superficiali da corso d'acqua naturale ed opere connesse: - sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA se la portata derivata è superiore a 200 litri al secondo, escluse la seguente fattispecie: derivazione comprendente impianto per la produzione di energia idroelettrica già assoggettato a verifica di VIA; - sottoposta a procedura di VIA se la derivazione è ubicata, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la portata derivata è superiore a 100 litri al secondo, escluse la seguente fattispecie: derivazione comprendente impianto per la produzione di energia idroelettrica già assoggettato a verifica di VIA. Derivazione di acque sotterranee: - sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA se la portata media di concessione è superiore a 50 litri al secondo; - sottoposta a procedura di VIA se la derivazione è ubicata, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la portata media di concessione è superiore a 25 litri al secondo; - sottoposta a procedura di VIA se la portata media di concessione è superiore a 100 litri al secondo;. Impianto destinato a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole: - sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se di altezza superiore a 10 m o determinante un volume d'invaso superiore a 100.000 m ³ .	
Impianti geotermoelettrici	Impianto realizzato in edificio o impianto industriale ² per il quale l'intervento: - non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; - non comporti modifiche delle destinazioni di uso; - non riguardi le parti strutturali; - non comporti aumento del numero delle unità immobiliari; - non implichi incremento dei parametri urbanistici.	≤ 200 kWe	CEL		D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.7a.
		> 200 kWe	AU		D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1.
	Impianto geotermoelettrico, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti.	nessuna soglia	AU	Impianto termico per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 50 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 150 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 25 MWe; - sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se la potenza termica complessiva è superiore a 300 MWe.	

NOTE

- L'art 14 della L.R. 5/2010 indica l'attribuzione delle funzioni amministrative per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e le tempistiche per l'attuazione delle funzioni predette.
- In regime di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera possono essere realizzati solamente gli interventi che riguardano le parti di impianto ricomprese nell'edificio o impianto industriale.